

STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE RADICI PER VOLARE- APS"

C.F. 93057830197

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito in Cremona l'Ente di terzo settore denominato "Associazione Radici per volare- APS", nella forma di Associazione di Promozione Sociale, in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale in Cremona, via Trento e Trieste 23/E.

L'associazione è apartitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro né diretto né indiretto.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 2 FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di garantire:

1. La promozione della dignità della persona, del diritto al lavoro e allo studio, dell'inclusione sociale, dell'integrazione sociale, delle pari opportunità.
2. La promozione di valori e di comportamenti legati al rispetto dell'ambiente e alla tutela della salute attraverso la condivisione dei principi di solidarietà, della partecipazione attiva dei cittadini e del consumo responsabile e critico.
3. La promozione del territorio attraverso la conoscenza della storia, dell'arte, della cultura, delle tradizioni, della gastronomia.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;



- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, svolge le seguenti attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale:

1. Diritti della persona

- a. Partecipare attivamente alle politiche attive del lavoro nel territorio per favorire l'accompagnamento all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di persone disabili;
- b. Promuovere attività di informazione e orientamento al lavoro, collaborando con le istituzioni scolastiche, la pubblica amministrazione e le associazioni del territorio;
- c. Promuovere e organizzare attività e progetti di prevenzione e contrasto alla disoccupazione e al disagio socio-economico;
- d. Promuovere attività formative ed informative legate ai temi delle Pari opportunità, della Conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, della Responsabilità Sociale d' Impresa, dell'integrazione e inclusione sociale e culturale;
- e. Sostenere le famiglie nello svolgimento del loro ruolo educativo mediante l'organizzazione di incontri, dibattiti, seminari e attività di sostegno scolastico rivolte ai figli studenti;
- f. Progettare, organizzare e gestire attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani, immigrati, compresa la realizzazione di eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
- g. Gestire, in accordo con i servizi territoriali, attività di assistenza, accompagnamento, animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, compresi (nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti) coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene, mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori non accompagnati, centri di accoglienza per immigrati, centri di assistenza rivolti a donne che hanno subito violenza, comunità per donne sole con figli a carico;



- 
- h. Gestire attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri;
 - i. Organizzare, coordinare, gestire e promuovere attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica e culturale dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;
 - j. Organizzare e gestire attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;
 - k. Organizzare e gestire attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;
 - l. Promuovere e gestire attività e servizi di natura ricreativa, culturale, formativa ed educativa, terapie occupazionali (a titolo di esempio: ortoterapia, pet-therapy, musicoterapia) volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;
 - m. Organizzare e gestire corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento dell'associazione a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;
 - n. Elaborare e realizzare progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relativi alle problematiche educative, culturali e sociali;
 - o. Produrre e diffondere, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socioculturali, materiale informativo e documentario.

2. Rispetto dell'ambiente e tutela della salute

- a. Promuovere e organizzare attività formative e servizi legati ai temi della tutela dell'ambiente, dell'agricoltura biologica e biodinamica, del rapporto salute/alimentazione sana, della bioeconomia, del consumo critico, della bioedilizia;
- b. Promuovere e favorire la diffusione di prodotti di consumo, alimentari e non, provenienti in particolare da produzioni biologiche e/o biodinamiche, rispettose delle regole della natura, dell'ecosistema e dell'aspetto sociale del lavoro a prezzi accessibili a tutte le fasce di reddito;
- c. Organizzare la distribuzione di tali prodotti, anche attraverso il volontariato o la formazione di reti o gruppi informali, nel modo più economico possibile e vantaggioso per tutti: a tal proposito molti dei prodotti verranno distribuiti sfusi, nel rispetto delle normative di settore, per promuovere l'abbattimento dei materiali di imballaggio e ridurre gli sprechi;
- d. Incentivare attraverso incontri, seminari, dibattiti lo sviluppo dell'economia solidale;

- 
- e. Organizzare e sostenere le attività commerciali che distribuiscono prodotti a "Km zero" e, quando non è possibile, a "km utile" per promuovere l'economia locale, per limitare i costi e le emissioni dovute ai trasporti e per assicurare maggiori garanzie di freschezza e genuinità;
 - f. Promuovere la diffusione dei prodotti a filiera corta, prediligendo il rapporto diretto fra i produttori e chi usufruisce dei beni, favorendo l'incontro fra produttori e consumatori attraverso l'organizzazione di incontri conoscitivi e degustazioni, mercatini, eventi, fiere;
 - g. Promuovere la crescita della consapevolezza per un'alimentazione sana e naturale e diffondere la cultura di un corretto equilibrio fra uomo e natura attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, corsi teorici e pratici, incontri informali, dibattiti;
 - h. Educare al rispetto della stagionalità e dei cicli biologici naturali attraverso l'organizzazione di incontri formativi, di corsi di cucina stagionale e la divulgazione di materiale informativo;
 - i. Informare, soprattutto le famiglie e i giovani, riguardo al tema della salute in stretto rapporto con le abitudini alimentari e gli stili di vita, promuovendo la conoscenza di argomenti quali: i disturbi dell'alimentazione, i benefici apportati dall'attività fisica, le proprietà del cibo proveniente da agricoltura biologica e i risvolti socio-economico-ambientali legati alla diffusione di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, il consumo critico e l'economia solidale;
 - j. Promuovere ed organizzare progetti educativo-didattici, attività ricreative, culturali e sociali finalizzate alla divulgazione culturale e scientifica dei temi inerenti al rispetto dell'ambiente e alla tutela della salute;
 - k. Incentivare l'utilizzo della bicicletta in città, in campagna e in vacanza, anche in collaborazione con altre realtà e associazioni del territorio, promuovendo l'attività fisico-sportiva e il cicloturismo, favorendo così la riduzione dell'inquinamento urbano, l'adozione di stili di vita più salutari e rispettosi dell'ambiente;
 - l. Accrescere la consapevolezza verso l'assunzione di comportamenti sani, l'attività sportiva, l'alimentazione equilibrata in giovani, adulti e anziani;
 - m. Promuovere stili di vita sani coinvolgendo le famiglie, i bambini, i giovani in attività ricreative, "giochi di strada", feste di compleanno, momenti conviviali con degustazioni di prodotti genuini.

3. Cultura e territorio

- a. Promuovere progetti e attività per approfondire la conoscenza delle nostre radici: cultura, arte, storia, musica, gastronomia e tradizioni;
- b. Promuovere studi e ricerche storiche sulle colture tradizionali locali: seminativi, ortaggi, alberi da frutta, specie arboree per ricavare legna da costruzione o per la fabbricazione di strumenti per il lavoro o musicali;

- c. Organizzare incontri, mostre, mercatini ed altre iniziative per diffondere la conoscenza, riscoprire e recuperare le colture dimenticate;
 - d. Promuovere studi e ricerche sulle attività produttive tradizionali locali, legate al territorio e alle sue peculiarità;
 - e. Organizzare incontri, mostre ed altre iniziative per diffondere la conoscenza, riscoprire e recuperare i mestieri e le attività produttive tradizionali dimenticate;
 - f. Promuovere studi e ricerche sulle attività artigianali e artistiche storiche locali, legate al territorio e alle sue peculiarità;
 - g. Recuperare, approfondire e trasmettere la cultura della tradizione, la cultura "popolare", la cultura contadina attraverso l'organizzazione di incontri, mostre che ne divulgano la conoscenza e ne favoriscano l'appropriazione e il riconoscimento nelle nuove generazioni;
 - h. Organizzazione di lezioni, corsi, visite, percorsi didattici, mostre, concorsi e premi per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado volti ad approfondire la conoscenza della storia locale, dell'arte e dell'architettura della città e della provincia di Cremona, della tradizione musicale locale;
- Confrontarsi con le altre culture/etnie, con usi e costumi, tradizioni, religioni nel pieno rispetto e convivenza tra i popoli attraverso l'organizzazione di incontri, letture (reading), dibattiti, scambi di esperienze e di oggetti, corsi di musica, cucina, danza, di arte applicata (creazione di gioielli, tessitura, sartoria, ceramica, decorazione ecc.);
- j. Organizzare corsi di cucina tradizionale, naturale, vegetariana, vegana, macrobiotica, etnica con l'utilizzo di materie prime provenienti in particolare da agricoltura biologica;
 - k. Promuovere il territorio e organizzare visite culturali-turistiche e percorsi a tema: enogastronomia, musica, arte, personaggi storici e celebri del territorio;
 - l. Promuovere il territorio attraverso il sito, i social network, pubblicazioni.

Per la realizzazione delle sue finalità, l'associazione può inoltre:

- I. farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato o promuovere e gestire direttamente o tramite terzi qualunque iniziativa finalizzata al perseguimento delle finalità dell'associazione;
- II. stipulare convenzioni e collaborare con enti pubblici o privati, organizzazioni, movimenti e associazioni non profit, imprese che condividano gli scopi istituzionali;
- III. organizzare corsi di aggiornamento culturale e professionale, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche che contribuiscano alla preparazione degli associati/lavoratori nonché alla sensibilizzazione e diffusione dello spirito dell'associazione;

IV. curare e promuovere direttamente la redazione e pubblicazione di testi, periodici, notiziari, ricerche (a stampa o on-line, siti, blog);

V. promuovere la formazione di reti e gruppi anche informali mediante l'organizzazione di forme di coordinamento, mettendo a disposizione le proprie strutture, le proprie risorse umane ed economiche e prestando i servizi ritenuti idonei allo scopo.

ART. 3 — ASSOCIATI

Sono associati dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche, devono essere altri ETS o senza scopo di lucro, purché la prevalenza sia composta da APS, esse sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro associato; ogni associato può essere portatore di non più di 2 deleghe per associato. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione degli associati ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti associati e la conseguente iscrizione a libro soci. L'esame della domanda e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Possono essere ruscate esclusivamente le domande di adesione di aspiranti associati che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per aver commesso atti contrari alle finalità indicate nel presente statuto ovvero che si trovino in una delle cause di incompatibilità previste dal regolamento.

Contro il diniego all'iscrizione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;

- per decesso;

- per esclusione;

Il regolamento disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri (in mancanza all'assemblea dei soci), entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. (volendo si può prevedere un termine più ridotto).

Le decisioni del Collegio dei Probiviri (dell'Assemblea dei soci) sono definitive ed inappellabili.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; gli associati possono, eventualmente, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed l'eventuale contributo a carico degli associati non hanno carattere patrimoniale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee
- di prendere visione del rendiconto economico finanziario
- di consultare i verbali e gli altri libri sociali

Ogni associato è obbligato:

- ad osservare le norme ed i principi del Dls 117/2017 le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi competenti;
- a versare la quota associativa e l'eventuale contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti gli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 6 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

* acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,

* lasciti e donazioni con destinazione vincolata, * sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

j) rendite patrimoniali.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto e non potranno in alcun modo essere suddivise tra gli associati neppure in forma indiretta.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 30 novembre di ogni anno un bilancio preventivo che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 31 dicembre. Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

ART.8 – ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Sono organi dell'Associazione:

- o l'Assemblea degli associati
- o il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Possono inoltre essere costituiti, a discrezione dell'Assemblea degli associati, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti (o Revisore Unico);
- il Collegio dei Probiviri (o Collegio di Garanzia).



ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea costituisce il luogo di confronto atto ad assicurare la partecipazione di tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto (art. 2532 del C.C.).

Può essere consentita l'espressione del voto per delega, nel caso ciascun associato può essere latore di massimo due deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo dell'associazione e almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico;

- quando il consiglio ne ravvisi la necessità;
- e quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera, mail/pec, fax, consegna a mano, o altro ancora a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno dieci giorni prima della data prevista. E' necessario che l'associato destinatario della convocazione dia conferma dell'avvenuta ricezione. L'affissione presso la sede dell'associazione può essere solo una modalità aggiuntiva.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- il giorno, l'ora e sede della convocazione;

- l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- delibera sulla revoca del Consiglio Direttivo (se previsto, vedi nota articolo successivo)
- decide sulla decadenza degli associati ai sensi dell'art. 4;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- definisce annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- discute e approva il bilancio preventivo ed il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- discute e approva la relazione annuale sulle attività;
- approva i verbali delle proprie sedute;
- dirime eventuali controversie quando interpellata;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto sul libro verbali dell'assemblea dei soci. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nel caso in cui per dimissioni o per qualsiasi altra causa il numero dei consiglieri si riduca sotto la metà il Consiglio Direttivo sarà tenuto alla convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; eleggere il presidente dell'Associazione;
- nominare il segretario e il tesoriere
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- deliberare in merito all'attivazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei limiti richiamati all'art. 5 del presente statuto.

- elaborare il bilancio preventivo, se richiesto, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico;
- determinare l'ammontare della quota annuale da versare da parte dei soci ed il termine entro il quale deve essere versata.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.



ART. 11 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

ART. 12 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci in regola con il versamento delle quote sociali.

ART. 13 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto economico; si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. La richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati a mezzo e-mail, pec, posta

ordinaria/assicurata, a mano o ogni qualsiasi altro mezzo elettronico o meno con almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno dieci giorni prima delle sedute straordinarie. Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il

Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.



ART. 14 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

ART. 16 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;



- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
 - e) sviluppare, ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
- In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

ART.17 - COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre membri, soci o non soci, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione.

ART. 18 -ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità



ART. 19 - MODIFICA STATUTO E SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti soci dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Contestualmente l'Assemblea nomina un liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 20 - NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Dlgs 117/2017 e dal Codice Civile

Cremona, 22 / 10 / 2019

Presidente

Massimo Biondi

Segretario

Chiara Beccari